



CITTA' DI CATANZARO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 50 Data 07/05/2021	OGGETTO: Revisione periodica Società Partecipate anno 2019
---------------------------------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno sette, del mese di maggio alle ore 09:30 e successive, nella Sala dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro "Piazza Rossi", in seduta Ordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ABRAMO SERGIO	SINDACO	X	AMENDOLA ANDREA	CONSIGLIERE	X
ANGOTTI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	BATTAGLIA DEMETRIO	CONSIGLIERE	
BELCARO ANNUNZIATO	CONSIGLIERE	X	CELI FRANCESCA CARLOTTA	CONSIGLIERE	X
CICONTE VINCENZO ANTONIO	CONSIGLIERE		CONSOLANTE ENRICO	CONSIGLIERE	
CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	COSTA LORENZO	CONSIGLIERE	X
COSTANZO MANUELA	CONSIGLIERE	X	COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	X
DE SARRO VINCENZO	CONSIGLIERE	X	GALLO ROBERTA	VICE PRESIDENTE	X
GIRONDA FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	X
LOSTUMBO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	MANCUSO FILIPPO	CONSIGLIERE	X
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	MERANTE GIOVANNI	CONSIGLIERE	
MIRARCHI ANTONIO	CONSIGLIERE		MOTTOLA DI AMATO MAURIZIO	CONSIGLIERE	X
PISANO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	POLIMENI MARCO	PRESIDENTE	X
PRATICO AGAZIO	CONSIGLIERE	X	PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE	X
RENDA GIULIANO	CONSIGLIERE	X	RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	X
ROTUNDO CRISTINA	CONSIGLIERE	X	SESTITO RAFFAELA	CONSIGLIERE	X
TALARICO FABIO	CONSIGLIERE	X	TRIFFILETTI ANTONIO	CONSIGLIERE	
URSINO ANTONIO	CONSIGLIERE	X			

PRESENTI N° 27

ASSENTI N° 6

Presiede il Presidente Marco Polimeni.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, PARTECIPATE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Revisione periodica Società Partecipate anno 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, PARTECIPATE ad oggetto **Revisione periodica Società Partecipate anno 2019** che di seguito si riporta :

VISTO il D.Lgs n. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate, nel proseguo TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione e/o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni che detengono partecipazioni in società ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare la sussistenza e/o la permanenza delle condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora ricorrino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 in combinato disposto con l'art. 4, anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, TUSP;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP, sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro a decorrere dal 2019 (*vedi art. 26, c. 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo del TUSP (D.Lgs. n. 100/2017);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

RAVVISATO che le partecipazioni dirette detenute dal Comune di Catanzaro sono le seguenti:

1. Catanzaro Servizi S.p.A. partecipata al 100%;
2. Azienda per la mobilità della Citta di Catanzaro (A.M.C. S.p.A.) partecipata al 100%;
3. Consorzio Mercato Agroalimentare Calabria (Comalca scrl) partecipata al 19,66%
4. Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (Sa.Cal. S.p.A.) partecipata al 5,57%

Ed inoltre vi è la Fondazione Politeama che per la sua natura giuridica necessita di un approfondimento diverso come previsto nella Relazione tecnica (allegato A), di cui l'Ente è socio fondatore.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 120 del 29.09.2017, concernente la revisione straordinaria delle società partecipate dall'Ente;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 05.06.2019, attinente alla revisione periodica delle società partecipate dall'Ente;

DATO ATTO che tali deliberazioni non hanno previsto misure di razionalizzazione, stabilendo di mantenere inalterato l'assetto delle partecipazioni detenute dal Comune di Catanzaro, senza necessità di attuare alcun intervento;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

EVIDENZIATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

DATO ATTO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che i provvedimenti di cui sopra debbano essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RILEVATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *"il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle*

ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

ATTESO, inoltre, che la Corte dei Conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.**"

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato sulla base delle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica contraddistinta come documento A), allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ESAMINATE le singole partecipazioni detenute dall'Ente, così come meglio specificate nelle apposite schede, redatte su modello standard predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenenti dati ed informazioni per ciascuna delle società, richiamati nell'allegato A) ed unitamente contraddistinte come documento B), anch'esse da intendersi parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che da un'attenta lettura d'insieme emergono spunti di riflessione sulla necessità di operare alcuni correttivi sulle partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2019, per cui appare necessario procedere ad azioni di razionalizzazione di seguito specificate e suddivise nelle tipologie: cessione/alienazione di quote; estinzione/trasformazione:

- cessione delle quote azionarie a titolo oneroso della Comalca scrl e della Sa.Cal, S.p.A. in quanto le quote detenute dall'Ente sono assolutamente di valore nominale minimo e ciò non consente di incidere sulla governance societaria, le rispettive partecipazioni non sono ritenute strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (articolo 4, comma 1) ed inoltre non vi è alcun diretto vantaggio al mantenimento non

offrendo le società alcun servizio che sia immediatamente fruibile dalla collettività stanziata sul territorio comunale. Si rammenta come tale cessione dovrà avvenire previa valutazione della partecipazione azionaria al “*faire value*” attuale;

- estinzione e/o trasformazione della Fondazione Politeama non riuscendo, di per sé, attingendo solo alle proprie risorse, a far fronte alle spese di gestione e funzionamento;

TENUTO CONTO che si dovranno avviare le procedure amministrative più adeguate per dar corso alle azioni contenute nella revisione straordinaria in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;

ACQUISITI il parere tecnico e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 153, del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO della nota prot. n. 130003 del 30.12.2020 con cui l’Assessore alle Partecipate chiedeva al Presidente del Consiglio Comunale “*di convocare conferenza dei capigruppo e/o commissioni consiliari corrispondenti al fine di acquisire le volontà di codesto consiglio Comunale in merito al mantenimento e/o dismissione e/o razionalizzazione degli organismi partecipati dal questo Ente*” e della nota di risposta trasmessa dal Presidente del Consiglio Comunale n. 40240 del 14.04.2020, entrambe allegata alla presente;

EVIDENZIATO che la Corte dei Conti, con nota acquisita al protocollo generale di questo Ente n. 31801 del 24.03.2021, sollecita, entro il 30.04.2021, la trasmissione del provvedimento ex art. 20 c.1. TUSP, di ricognizione dell’assetto delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019, ammonendo che “*ove non si provveda nel termine indicato procederà alla segnalazione dell’inadempimento alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria ai sensi dell’art. 133 c. 1 D.Lgs n. 174/2016, in riferimento all’art. 20 c. 7 del D.Lgs 175/2016*”

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. 175/2016, come dettagliate nell’allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di mantenere, per le motivazioni espresse nelle premesse e nell’allegato A), le seguenti partecipazioni dirette:
 - Mantenimento, senza interventi, per la Società AMC S.p.A;
 - Mantenimento della Catanzaro Servizi S.p.A. seppur nell’ottica di dare avvio ad una profonda riorganizzazione societaria che consenta una gestione più razionale, efficiente e calibrata sulle effettive necessità da soddisfare;
3. di prendere atto della relazione tecnica finalizzata alla revisione straordinaria delle partecipazioni come dettagliata nell’allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di approvare le azioni di razionalizzazione per le società di seguito specificate richiamando integralmente le motivazioni espresse in premessa al presente atto e nell’allegato A e B alla presente deliberazione:
 - conferma dell’intervento di razionalizzazione, inteso come cessione a titolo oneroso delle quote detenute dall’Ente, che interessi sia la Società Comalca srl che la Sacal S.p.A. in quanto le quote detenute dall’Ente sono assolutamente di valore nominale minimo e ciò non consente di incidere sulla governance societaria, le rispettive partecipazioni non sono ritenute strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (articolo 4, comma 1) ed inoltre non vi è alcun diretto vantaggio al mantenimento non offrendo le società alcun servizio che sia immediatamente fruibile dalla collettività stanziata sul territorio comunale, motivi esposti ampiamente nella relazione tecnica (allegato A), precisando che gli atti di alienazione conseguenti dovranno essere approvati entro un anno

- dal presente atto. La cessione dovrà avvenire previa valutazione della partecipazione azionaria al “*faire value*” attuale;
- conferma dell'intervento di razionalizzazione, inteso come estinzione e/o trasformazione, per ciò che attiene la Fondazione Politeama, non riuscendo, di per sé, attingendo solo alle proprie risorse, a far fronte alle spese di gestione, motivazione approfonditamente esplicitata nella relazione tecnica (allegato A);
5. di dare atto che si procederà ad attivare le procedure amministrative più adeguate per dar corso alle azioni di razionalizzazione previste nell'allegato A in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;
 6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune individuate nell'Allegato A) ed a tutti i dirigenti comunali;
 7. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del T.U.S.P., la presente deliberazione alla competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo messo a disposizione degli enti;
 8. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto.

L'Istruttore Amministrativo

Marzia Milano

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Andrea Adelchi Ottaviano

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO Revisione periodica Società Partecipate anno 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Parere Favorevole al mantenimento della Soc. AMC Spa;

Parere Favorevole al mantenimento della Soc. Catanzaro Servizi Spa con profonda ristrutturazione aziendale secondo le direttive che codesto Consiglio Comunale intenderà formulare;

Parere Contrario al mantenimento della Soc. COMALCA Srl per le motivazioni di cui alla relazione tecnica allegata;

Parere Contrario al mantenimento della Soc. SACAL Spa per le motivazioni di cui alla relazione tecnica allegata.

IL DIRIGENTE

DOTT. Andrea Adelchi Ottaviano

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 16/04/2021

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Revisione periodica Società Partecipate anno 2019

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

TRATTASI DI DELIBERA DI APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.

175/2016

Data 22/04/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Marco Polimeni il quale cede la parola all'assessore alle Partecipate Avv. Ivan Cardamone per relazionare in merito al punto iscritto all'ordine del giorno;

UDITA la relazione dell'assessore Cardamone;

Dopo la relazione dell'assessore il Presidente Polimeni informa l'aula che sulla proposta deliberativa sono stati presentati due emendamenti riguardanti il mantenimento delle quote di partecipazione del Comune di Catanzaro in SACAL Spa e nel COMALCA Scarl dandone lettura ritenendo non opportuna la loro dismissione sebbene il parere non favorevole del Dirigente preposto. Al termine, invita i capigruppo ad avvicinarsi al tavolo della Presidenza;

RILEVATO che entra in aula il consigliere Ciconte ore 13.33;

VISTO il parere espresso della 3^a Commissione Consiliare Permanente;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Gallo, Costanzo S., Riccio, Belcaro, Levato, De Sarro, Pisano, Lostumbo, Costanzo M., Abramo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Lacava, il Dirigente Ferraiolo e Talarico;

RILEVATO che escono i Consiglieri Corsi (ore 12.37), Mancuso F. (ore 14.35), Sestito (ore 14.50), Gironda, Mancuso R.;

UDITO il Presidente Polimeni che propone di passare alla votazione dell'emendamento a firma del Presidente del Consiglio Comunale e dei capigruppo di Forza Italia, Obiettivo Comune, Catanzaro con Sergio Abramo, Officine del Sud, Catanzaro da Vivere e Fare per Catanzaro;

A questo punto il Presidente Polimeni, prima di porre a votazione gli emendamenti, rinomina scrutatori i Consiglieri Belcaro, De Sarro e Costanzo M.;

VOTAZIONE EMENDAMENTI SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DAI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 23

VOTANTI N. 21

ASTENUTI N. 2

Voti favorevoli n. 18(Abramo, Amendola, Angotti, Celi, Costa, Costanzo M., Costanzo S., Gallo, Levato, Lostumbo, Pisano, Polimeni, Praticò, Procopi, Renda, Rotundo, Talarico, Ursino)

Voti contrari: n. 3 (Belcaro, De Sarro, Mottola di Amato);

Astenuti n. 2 (Ciconte, Riccio);

VISTO l'esito della votazione che precede

IL CONSIGLIO APPROVA GLI EMENDAMENTI SOTTOSCRITTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CAPIGRUPPO.

A questo punto il Presidente Polimeni, pone in votazione la proposta in esame per come emendata;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 23

VOTANTI N. 21

ASTENUTI N. 2

Voti favorevoli n. 18(Abramo, Amendola, Angotti, Celi, Costa, Costanzo M., Costanzo S., Gallo, Levato, Lostumbo, Pisano, Polimeni, Praticò, Procopi, Renda, Rotundo, Talarico, Ursino)

Voti contrari: n. 3 (Belcaro, De Sarro, Mottola di Amato);

Astenuti n. 2 (Ciconte, Riccio);

VISTO l'esito della votazione che precede

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la proposta di deliberazione così come emendata.

Stante l'urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.L.gs 267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Letto e Approvato

Presidente

Sig. Marco Polimeni

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Segretario

Dott.ssa Sica Vincenzina

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)